

TI_GERICHTE 60.2023.288 vom 31. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.288

FR: TI_GERICHTE 60.2023.288 du 31 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 60.2023.288 del 31 gennaio 2024

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.1

In applicazione dell'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv.

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 02/06.11.2023 contro il decreto 23.10.2023 del procuratore pubblico in tema di gratuito patrocinio è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 21; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 393 CPP n. 8).

E. 1.3

RE 1, costituitasi come accusatrice privata e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (in particolare di essere gratuitamente assistita da un patrocinatore) nel procedimento di cui all'incarto MP _____, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica del giudizio.

E. 1.4

Le esigenze di forma e motivazione sono rispettate. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

E. 2

ss.; decisione TF 7B_381/2023 del 13.11.2023 consid. 3.1.).

L'istanza può essere presentata in qualsiasi momento (anche nella procedura investigativa della polizia ai sensi dell'art. 306 cpv. 1 CPP): secondo il nuovo cpv. 3 (introdotto sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale) il gratuito patrocinio concesso nella procedura preliminare oppure nella procedura dibattimentale di primo grado non si estende alla procedura di ricorso: in quel caso (ricorso, appello o procedura di revisione) l'istanza deve essere riproposta, perché la situazione finanziaria dell'accusatore privato potrebbe essere mutata e le possibilità di successo processuali devono essere rivalutate in base allo svolgimento del procedimento fino a quel momento (BSK StPO ■ G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 10/10a che rinvia alla decisione TF 1B_80/219 del 26.06.2019 consid. 2.2.; decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.).

2.4.2.

In secondo luogo la concessione del gratuito patrocinio presuppone che l'accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) rispettivamente la vittima (art. 136 cpv. 2 lit. b CPP) siano sprovvisti dei mezzi necessari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una persona è priva dei mezzi necessari, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri ■ composti di reddito e sostanza ■ agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisioni TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1. con rif.; 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO ■ G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12; PK StPO ■ D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 5 e art. 132 CPP n. 8 ss.).

2.4.3.

2.4.4.

Secondo il diritto previgente un'azione civile poteva essere motivata e quantificata anche (e al più tardi) in sede di arringa (cfr. vart. 123 cpv. 2 CPP, in vigore fino al 31.12.2023).

Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte ■ per quanto concerne la necessità di un patrocinatore ■ le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all'interrogatorio dell'imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023 consid. 3.1.; DTF 123 I 145 consid. 2b/bb; decisione TF 1B_450/2015 del 22.04.2016 consid. 2.3.; ciascuna con riferimenti).

Ha riconosciuto che la sua situazione economica fosse precaria, rilevando tuttavia che ella, nella sua denuncia/querela, non ha menzionato le pretese civili, essendosi soltanto riservata ■ la possibilità di far valere in sede penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del querelato ■ (cfr. AI 8, p. 2 punto 2.). Avrebbe dunque ommesso di formulare in maniera concreta l'azione civile e di indicare i fatti su cui si potrebbe eventualmente fondare, essendosi limitata a presentare l'azione penale e avendo lasciato al pubblico ministero il compito di approfondire e trarre le proprie conclusioni, ■ senza per forza necessitare di un aiuto legale pagato dallo Stato ■ (cfr. AI 8, p. 2 punto 2.1.). Ha pure reputato che il caso in disamina non presentasse in fatto o in diritto particolari difficoltà alle quale ella non potrebbe far fronte da sola, essendo di natura bagatellare.

3.3.

Il procedimento penale di cui all'incarto MP _____ si trova però ancora allo stadio delle indagini preliminari.

Si ha dunque che i fatti denunciati/querelati da RE 1 a carico di _____ sono ancora da chiarire. Da parte sua, il denunciato/querelato ha integralmente contestato le accuse mosse nei suoi confronti, reputando temerario l'agire di RE 1.

Allo stadio attuale della procedura non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore: i fatti indicati nell'esposto penale, peraltro semplici, comprensibili e ben circoscritti, non presentano difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. Ad oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da sola i suoi interessi di persona danneggiata e, se del caso, presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, così come partecipare ad un eventuale interrogatorio del denunciato/querelato e di eventuali testimoni e, se del caso, di porre domande supplementari.

Va inoltre tenuto presente che il 03.08.2023 RE 1 e _____ hanno raggiunto un accordo dinanzi alla Pretura di _____, tra cui l'affidamento congiunto dei figli nella misura di un mezzo ciascuno. Nel verbale di udienza 03.08.2023 è stato indicato che RE 1 valuterà se ritirare la querela penale inoltrata nei confronti di _____ (cfr. verbale di udienza 03.08.2023, p. 2, _____).

Si ricorda infine che, come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.4.4.), colui che richiede il gratuito patrocinio non è tenuto a quantificare e a motivare le proprie pretese civili già fin dall'inizio del procedimento penale rispettivamente già al momento della presentazione della sua istanza, dal momento che è sufficiente dimostrare, in ogni fase del procedimento, che la sua azione civile non sia priva di probabilità di successo.

In considerazione dello stadio della procedura dell'incarto MP _____ (i cui fatti denunciati/querelati sono appunto ancora da chiarire e il cui decorso/esito sono incerti) RE 1 non doveva e poteva quantificare e tantomeno motivare le proprie pretese civili già nella sua istanza 02/08.05.2023.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

E. 2.2

Giusta l'art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio: a. all'accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l'azione civile non appare priva di probabilità di successo; b. alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l'azione penale non appare priva di probabilità di successo. In applicazione dell'art. 136 cpv. 2 CPP il gratuito patrocinio [come termine generico ai sensi di questa disposizione (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 5 ss.)] comprende: a. l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l'esonero dalle spese procedurali; c. la designazione di un patrocinatore, se necessario per

tutelare i diritti dell'accusatore privato o della vittima. In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta (art. 136 cpv. 3 CPP).

E. 2.3

Il diritto al gratuito patrocinio spetta dunque all'accusatore privato [il danneggiato, direttamente leso dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), che dichiara espressamente, al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 e cpv. 3 CPP; decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.)] per far valere le sue pretese civili (art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) e alla vittima [il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP; DTF 143 IV 154 consid. 2.3.2.)], costituitasi come accusatore privato, per attuare la sua azione penale (art. 136 cpv. 1 lit. b CPP) [messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 2 e art. 118 CPP n. 4 ss.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 1]. Secondo l'art. 136 cpv. 1 lit. a CPP l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio a favore dell'accusatore privato che non ha qualità di vittima è limitato all'attuazione delle pretese civili in connessione con il reato penale (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; cfr. anche BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 7 ss. e 12 ss. per la definizione di pretese civili). Se l'accusatore privato promuove un'azione civile, il legale può essere nominato e risarcito anche per gli aspetti penali (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; cfr. però nota a piè di pagina 14 che rinvia alla decisione TF 1B_729/2012 del 28.12.2013 consid. 1.2.2.). Se l'accusatore privato senza qualità di vittima partecipa unicamente all'azione penale (cfr. art. 119 cpv. 2 CPP; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 2) non ha di principio alcun diritto al gratuito patrocinio. Il legislatore giustifica questa esclusione per il fatto che la pretesa punitiva compete allo Stato, rappresentato dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l'unificazione del diritto processuale, in FF 2006, p. 1087; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; CR CPP – M. HARARI / C. CORMINBOEUF HARARI, 2. ed., art. 136 CPP n. 19/20). Secondo il Tribunale federale questa limitazione è compatibile con l'art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1. e rif.; argomentazione però non condivisa da diversi autori, cfr., al proposito, BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4 e nota a piè di pagina 19). Si è detto al consid. 2.1.2., con la revisione dell'art. 136 CPP, il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio all'accusatore privato con la qualità di vittima. Il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 136 cpv. 1 lit. b CPP può essere concesso anche se la vittima fa valere solo un'azione penale, per l'impossibilità di poter far valere un'azione civile oppure perché la vittima, per qualsivoglia ragione, non è intenzionata a promuovere un'azione civile (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a). È però necessario che la vittima si sia costituita come accusatore privato (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 6a).

E. 2.4.1

La concessione del gratuito patrocinio presuppone anzitutto una domanda esplicita dell'accusatore privato e della vittima (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del

CPP, in FF 2019, p. 5559) che deve essere motivata: l'istante deve in particolare allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, gli obblighi finanziari e anche il fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 9; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n.

E. 2.4.2

In secondo luogo la concessione del gratuito patrocinio presuppone che l'accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) rispettivamente la vittima (art. 136 cpv. 2 lit. b CPP) siano sprovvisti dei mezzi necessari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una persona è priva dei mezzi necessari, e di conseguenza indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisioni TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1. con rif.; 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 5 e art. 132 CPP n. 8 ss.) . L'onere di comprovare la propria indigenza spetta, di principio, all'istante. La direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 136 cpv. 1 e 61 CPP) – è tuttavia tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare, in maniera formalistica, i mezzi di prova (decisioni TF 1B_502/2019 del 23.12.2019 consid. 2.2.; 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.4.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 3).

E. 2.4.3

La concessione del gratuito patrocinio richiede, inoltre, che l'azione civile dell'accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) rispettivamente l'azione penale della vittima (art. 136 cpv. 1 lit. b CPP) non appaiono prive di probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 14). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le domande processuali appaiono prive di probabilità di successo se le prospettive di vittoria sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e pertanto difficilmente possono essere considerate come serie. D'altra parte, una richiesta non appare priva di probabilità di successo quando le possibilità di vittoria o di sconfitta si equivalgono più o meno oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori al rischio di soccombenza: decisivo, nel presente contesto, è quello di stabilire se un danneggiato che dispone dei mezzi finanziari necessari deciderebbe, dopo una ragionevole riflessione, di costituirsi come accusatore privato per far valere un'azione civile rispettivamente come vittima per attuare un'azione penale. La sussistenza di sufficienti probabilità di successo nel singolo caso dev'essere valutata in base a un esame preliminare e sommario, fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3.; DTF 142 III 138 consid. 5.1. con riferimenti; decisione TF 6B_1287/2020 del 23.02.2021 consid. 5.5.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 14; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 6/6a). Il requisito delle sufficienti possibilità di successo processuali è generalmente soddisfatto nel caso di un'azione adesiva (decisioni TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3.; 1B_446/2018 del 14.11.2018 consid. 5.3.2.). Le stesse non possono essere negate se sorgono domande difficili la cui risposta appare incerta. Tuttavia, il gratuito patrocinio può essere rifiutato se l'argomentazione giuridica del

richiedente è insostenibile o la condanna dell'imputato è palesemente fuori questione da dover decretare senza ulteriori indugi l'abbandono del procedimento o un non luogo a procedere (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3.; decisione TF 1B_575/2019 del 18.11.2020 consid. 2.2.1. con riferimenti), oppure in caso di manifesta assenza dei requisiti per la costituzione di accusatore privato rispettivamente per essere riconosciuto come vittima (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 14). In linea di principio, il gratuito patrocinio deve essere garantito nei casi dubbi e, semmai, limitato al procedimento di primo grado (decisioni TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.1.1.).

E. 2.4.4

Secondo il diritto previgente un'azione civile poteva essere motivata e quantificata anche (e al più tardi) in sede di arringa (cfr. vart. 123 cpv. 2 CPP, in vigore fino al 31.12.2023). Dal 1° 01.2024, l'art. 123 cpv. 2 CPP stabilisce che la quantificazione e la motivazione dell'azione civile da parte dell'accusatore privato devono avvenire prima, e meglio entro lo stesso termine per la presentazione di istanze probatorie fissato durante il dibattimento da chi dirige il procedimento giusta l'art. 331 cpv. 2 CPP (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5538/5554; cfr. anche BSK StPO – A. DOLGE, op. cit., art. 123 CPP n. 6; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 123 CPP n. 2). Nonostante il nuovo termine per quantificare e motivare l'azione civile sia comunque relativamente avanzato, esso permette alla controparte e al giudice di esaminare nel dettaglio le pretese civili (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5539). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'accusatore privato che richiede il gratuito patrocinio deve tuttavia dimostrare in ogni fase del procedimento che l'azione civile non appare priva di probabilità di successo (decisioni TF 7B_381/2023 del 13.11.2023 consid. 3.1.; 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.; 1B_460/2022 del 24.11.2022 consid. 2.1.; ciascuna con riferimenti). Nei rari casi in cui l'accusatore privato nella sua istanza di gratuito patrocinio ha ommesso di far valere pretese civili o di indicare di essere intenzionato a far valere pretese civili che non apparivano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale ha esaminato se queste pretese fossero senza alcun dubbio chiare rispettivamente apparissero evidenti sulla base degli atti (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni 1B_518/2021 del 23.11.2021 consid. 3.2.; 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid. 3.3.) oppure risultassero in maniera implicita dalla natura dei reati ipotizzati (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni TF 1B_94/2015 del 26.06.2015 consid. 2.2.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.3.). Il gratuito patrocinio, in presenza di una carente motivazione, non viene pertanto escluso a priori. In ogni caso, all'accusatore privato viene concesso il gratuito patrocinio se le prospettive di successo di un'azione civile in caso di condanna penale appaiono così chiare, se emergono manifestamente dagli atti o se s'impongono in base alla natura del reato oggetto dell'inchiesta (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni 1B_518/2021 del 23.11.2021 consid. 3.2.; 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid. 3.3.; 1B_94/2015 del 26.06.2015 consid. 2.2.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.3.). Si deve inoltre aggiungere che secondo il nuovo art. 318 cpv. 1 bis CPP il pubblico ministero deve comunicare per scritto ai danneggiati con domicilio noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti (soprattutto del diritto di costituirsi accusatore privato) che intende emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o chiudere il procedimento con abbandono e impartire loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze probatorie (cfr. messaggio 28.08.2019 concernente la

modifica del CPP, in FF 2019, p. 5582/5583; BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 2; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 318 CPP n. 5a). Anche l'accusatore privato, prima dell'emanazione di un decreto d'accusa, dovrebbe avere l'opportunità di presentare istanze probatorie e/o di presentare prove in merito all'esistenza e all'ammontare della sua pretesa civile. L'obbligo di comunicazione s'impone anche perché nel decreto d'accusa il pubblico ministero può ora decidere in merito a pretese civili ai sensi dell'art. 353 cpv. 2 CPP (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 2).

E. 2.4.5

Il gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all'esonero dagli anticipi, dalla prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b CPP), alla designazione di un patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP) se la fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se l'accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti (decisione TF 1B_410/2017 del 20.02.2018 consid. 2.4.; BSK StPO – G.

MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 136 CPP n. 4). In tal caso – oltre alla presentazione di una domanda motivata, all'attestazione dell'indigenza e alle sufficienti possibilità di successo in giudizio – è richiesta la necessità di un patrocinatore per tutelare i diritti dell'interessato (accusatore privato o vittima).

Tuttavia questo requisito non si applica in caso di esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie nonché dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a e lit. b CPP) [BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 16]. Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte – per quanto concerne la necessità di un patrocinatore – le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all'interrogatorio dell'imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023 consid. 3.1.; DTF 123 I 145 consid. 2b/bb; decisione TF 1B_450/2015 del 22.04.2016 consid. 2.3.; ciascuna con riferimenti). Nel valutare se il patrocinio sia comunque necessario, il Tribunale federale tiene conto non solo dell'età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e delle condizioni fisiche e mentali dell'interessato, ma anche in particolare della gravità e della complessità del caso in fatto e in diritto (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023 consid. 3.1.; DTF 123 I 145 consid. 2b/cc con riferimenti; decisioni TF 1B_347/2021 del 09.03.2022 consid. 3.2.; 1B_605/2020 del 16.03.2021 consid. 2.2.; cfr. anche BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 136 CPP n. 4).

E. 3.1

Con decreto 23.10.2023 il procuratore pubblico ha respinto l'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio 02.05.2023 di RE 1. Ha riconosciuto che la sua situazione economica fosse precaria, rilevando tuttavia che ella, nella sua denuncia/querela, non ha menzionato le pretese civili, essendosi soltanto riservata “ ... la possibilità di far valere in sede penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del querelato ” (cfr. AI 8, p. 2 punto 2.). Avrebbe dunque omesso di formulare in maniera concreta l'azione civile e di indicare i

fatti su cui si potrebbe eventualmente fondare, essendosi limitata a presentare l'azione penale e avendo lasciato al pubblico ministero il compito di approfondire e trarre le proprie conclusioni, " ... senza per forza necessitare ... di un aiuto legale pagato dallo Stato " (cfr. AI 8, p. 2 punto 2.1.). Ha pure reputato che il caso in disamina non presentasse in fatto o in diritto particolari difficoltà alle quale ella non potrebbe far fronte da sola, essendo di natura bagatellare.

E. 3.2

Da parte sua, RE 1, contesta questa conclusione. Il magistrato inquirente non avrebbe considerato che al momento della presentazione dell'esposto penale non sarebbe stata in possesso di sufficienti elementi per valutare l'agire di rilevanza penale del denunciato/querelato e nemmeno la sussistenza, la portata così come la quantificazione dei danni subiti. La fattispecie sarebbe molto complessa, in stretta connessione con le procedure civili pendenti e con ripercussioni sull'intero nucleo familiare. Non sarebbe in grado far fronte da sola al procedimento penale. La sussunzione dell'art. 219 CP ipotizzato a carico del denunciato/querelato non sarebbe banale. Avrebbe subito e subirebbe tuttora ingenti danni per i reati asseritamente commessi dal denunciato/querelato, che ella farà valere non appena quantificabili. Non si tratterebbe dunque di un caso bagatellare. Per questa ragione necessiterebbe l'assistenza di un legale.

E. 3.3

Con denuncia/querela 02.05.2023 RE 1 ha ipotizzato a carico di _____ i reati di cui agli art. 173, 174, 177, 180, 181, 186, 219, 251, 303 e 304 CP. La denunciante/querelante si è costituita accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP, riservandosi la facoltà " ... di far valere in sede penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del querelato " (cfr. AI 1, p. 7). Il procedimento penale di cui all'incarto MP _____ si trova però ancora allo stadio delle indagini preliminari. Si ha dunque che i fatti denunciati/querelati da RE 1 a carico di _____ sono ancora da chiarire. Da parte sua, il denunciato/querelato ha integralmente contestato le accuse mosse nei suoi confronti, reputando temerario l'agire di RE 1. Allo stadio attuale della procedura non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore: i fatti indicati nell'esposto penale, peraltro semplici, comprensibili e ben circoscritti, non presentano difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. Ad oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da sola i suoi interessi di persona danneggiata e, se del caso, presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, così come partecipare ad un eventuale interrogatorio del denunciato/querelato e di eventuali testimoni e, se del caso, di porre domande supplementari. Va inoltre tenuto presente che il 03.08.2023 RE 1 e _____ hanno raggiunto un accordo dinanzi alla Pretura di _____, tra cui l'affidamento congiunto dei figli nella misura di un mezzo ciascuno. Nel verbale di udienza 03.08.2023 è stato indicato che RE 1 " ... valuterà se ritirare la querela penale inoltrata nei confronti di _____ " (cfr. verbale di udienza 03.08.2023, p. 2, _____). Giova ad ogni modo evidenziare che, secondo il principio della verità materiale, le autorità penali devono accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato ed esaminare con la medesima cura le circostanze a carico ed a discarico (art. 6 CPP). Di modo che, qualora nel prosieguo del procedimento dovessero emergere difficoltà di RE 1 nella conduzione personale del caso (inc. MP _____), il procuratore pubblico potrà, se necessario per tutelare i suoi diritti ai sensi dell'art. 136 cpv. 2 lit. c CPP, designarle un patrocinatore (cfr., in tal senso,

decisione TF 1B_192/2018 del 17.07.2018 consid. 2.3.; DTF 143 I 164 consid. 2.3.1.). Si ricorda infine che, come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.4.4.), colui che richiede il gratuito patrocinio non è tenuto a quantificare e a motivare le proprie pretese civili già fin dall'inizio del procedimento penale rispettivamente già al momento della presentazione della sua istanza, dal momento che è sufficiente dimostrare, in ogni fase del procedimento, che la sua azione civile non sia priva di probabilità di successo. In considerazione dello stadio della procedura dell'incarto MP _____ (i cui fatti denunciati/querelati sono appunto ancora da chiarire e il cui decorso/esito sono incerti) RE 1 non doveva e poteva quantificare e tantomeno motivare le proprie pretese civili già nella sua istanza 02/08.05.2023.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II

presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.